

Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio XI Ambito Territoriale di Prato e Pistoia – sede di Pistoia

Ufficio Istituzioni 1

IL DIRIGENTE

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. 297/94;

VISTA la Legge n. 124 del 13/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.M. 235/2014 concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo di ogni ordine e grado valevoli per il triennio 2014/2017 e successiva proroga fino all'a. s. 2018/2019 ai sensi dell'art. 1 comma 10 bis della Legge 21/2016;

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento;

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 134 del 20/01/2016 col quale la docente IENGO ILEANA è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) di questa provincia preso atto dell'ORDINANZA CAUTELARE CONSIGLIO DI STATO n. 5542/2015 RG 9332/2015 che espressamente disponeva in via cautelativa in tal senso (nonostante l'oggetto del ricorso fosse in via principale il reclutamento straordinario docenti 2015);

VISTA la sentenza del TAR n. 490/2017 REG. RIC. 12276/2015 che definitivamente pronunciando respinge il ricorso;

VISTO il proprio decreto di depennamento prot. n. 1463 del 11.6.2020 con il quale, sulla base della nota MIUR prot. 13901 del 03/06/2020 avente ad oggetto "contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2002/2002 - contrasto tra provvedimenti del giudice amministrativo", considerata l'immissione in ruolo da GaE nell'anno scolastico 2018/2019 posto comune scuola primaria a partire dal 01/09/2018 della docente IENGO ILEANA, si è disposto il depennamento con effetto retroattivo dalle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria e dell'infanzia di questa provincia della medesima docente con consequente caducazione degli atti sottesi e risultano conseguentemente annullati gli atti di individuazione della docente quale destinataria di contratti a tempo indeterminato emessi dalle scuole della provincia ovvero dallo scrivente Ufficio;

VISTA, tuttavia, la diffida presentata a questo Ufficio dall'Avv. Guido Marone in data 22.06.2020, per conto della Sig.ra Ileana Iengo, con la quale si rappresenta che, a prescindere dagli esiti del giudizio di cui alla sentenza, la docente è destinataria di altra misura cautelare emessa in un giudizio diverso avente come oggetto diretto le graduatorie ad esaurimento sul quale non possono quindi incidere gli esiti del giudizio nel quale è stata emessa l'ordinanza CDS 5542/2015 né quelli di cui alla sentenza TAR 490/2017;

CONSIDERATO che, effettivamente, la Sig.ra Ileana Iengo, pur correttamente inserita nelle GAE sulla base del presupposto rappresentato dall'Ordinanza cautelare del CDS 5542/2015 - in quanto detto provvedimento fu il primo emesso in favore della ricorrente, nonostante il giudizio avesse ad oggetto immediato il reclutamento straordinario docenti e non le GAE -, successivamente a detto inserimento, la stessa ha ottenuto innanzi al TAR Lazio ulteriore provvedimento cautelare (ordinanza n. 6013/2016) in un diverso giudizio avente direttamente ad oggetto il DM 2016 sulla formazione delle GAE;

Responsabile del procedimento : Mirko Fleres

e-mail: mirko.fleres@istruzione.it

tel. 0573-990202

Via Mabellini, 9 - 51100 Pistoia Tel.0573 99001 e-mailPEO usp.pt@istruzione.it e-mailPEC: usppt@postacert.istruzione.it Web: http://www.usp.pt.it

Referente: Catia Buscioni e-mail:

catia.buscioni.206@istruzione.it tel. n.: 0573 990218 - Voip 68418



Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio XI Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Pistoia

CONSIDERATO pertanto che detta ordinanza TAR Lazio 6013/2016 è idonea da sola - e a prescindere dalla definizione in senso sfavorevole alla ricorrente degli altri richiamati giudizi - a fondare la permanenza nelle GAE fino alla definizione del giudizio di merito pendente innanzi al TAR e ferma restando la possibilità di revocare, annullare o rettificare il presente decreto all'esito del giudizio di merito in primo grado (e senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza ove sfavorevole alla ricorrente);

Ritenuto, pertanto, necessario - ricorrendo i presupposti di cui all'art.21 nonies della L.n.241/90 - disporre l'annullamento, in sede di autotutela del decreto prot. n. 1463 del 11.06.2020, nella parte in cui si è disposto il depennamento della docente Iengo Ileana

DISPONE

l'annullamento del proprio precedente decreto di depennamento prot. n. 1463 del 11.06.2020 ed il ripristino del contratto a tempo indeterminato stipulato dalla docente presso Provincia di Pistoia Scuola Primaria - Olmi - Quarrata (PTEE82701L) e limitatamente all'anno scolastico corrente assegnata presso Provincia di Napoli Sede principale: Scuola Primaria - Na Ic 70 Marino -N.r. S. Rosa - Napoli (NAEE8FR015).

> IL DIRIGENTE Dott. Mirko Fleres Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Referente:

tel. n.: 0573 990218 - Voip 68418